



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2020-41 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/07/2020**

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19 - I.E.

L'anno 2020, questo giorno Trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 15:20 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 27 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	PRESENTE
AGNETTI BRUNO	PRESENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	PRESENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	PRESENTE
COLLA LUNI	ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO	ASSENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	ASSENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MASSARI GIUSEPPE	ASSENTE
MASSARI ROBERTO	PRESENTE
MHAIDRA NABILA	PRESENTE
OCCHI EMILIANO	PRESENTE
PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	ASSENTE
QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
ROBERTI ROBERTA	ASSENTE
RONCHINI VALERIA	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SARTORI BARBARA	PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE

Obounon N'Thao Emma Jeannine, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.

Risulta inoltre presente, senza diritto di voto, l'Assessore Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Azzali Paolo, Di Patria Cristina, Mallozzi Alessandro.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Agnetti, Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, JacopoZZi, Lavagetto, Occhi, Pezzuto) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2020-41) e reca l'oggetto sopra esplicitato e ne dichiara, a seguito di votazione riportante il medesimo esito, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1695 del 20/07/2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITÀ 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le altre funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".**

Richiamati:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- la delibera del giunta comunale n. 70 del 18/03/2020 avente ad oggetto: *“Emergenza epidemiologica COVID-2019 - Prime misure a sostegno delle famiglie e delle imprese - I.E.”*;
- *l'art 27 comma 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui Rifiuti(TARI) modificato con deliberazione di CC n. 20 del 25/03/2019 che prevede che le scadenze delle rate possono essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.*

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia** dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata*

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Parma, sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n.77;
- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2020 n.74.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Parma è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 158 del 05/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di *gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*", che prevede tra l'altro *l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19*;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA.

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Rilevato inoltre che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- **l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge” e ulteriore differimento al 30 settembre 2020 previsto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;**
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020, termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020.

Considerato che

- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata e s.m., permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge

27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

- che con la collaborazione del gestore Iren Ambiente spa sono stati definiti i criteri e gli impatti economici derivanti dalle agevolazioni riconosciute come meglio evidenziato nel proseguo al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come pure è stata definita la copertura finanziaria delle agevolazioni come da delibera di variazione di assestamento al bilancio 2020/2022.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25/03/2019.

Tenuto conto che:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA 158/2020, quantificate in circa 1,1 milioni di Euro trovano copertura mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione 2020/2022 con la delibera di variazione di assestamento generale;
- eventuali maggiori oneri rispetto alla somma posta a copertura di cui al punto che precede, comporterà l'applicazione per le UND di cui alla tabella n. 2) di una minore percentuale di sconto rispetto alle utenze di cui alle tabelle 1.a) e 1.b) della medesima deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020. In tal caso, con successivo atto integrativo della presente deliberazione, da assumere entro il 30 settembre 2020, ovvero entro il termine di cui all'art. 106, comma 3-bis della legge n.77/2020, sarà approvata l'esatta percentuale di sconto riservata alle UND di cui alla Tabella n. 2) della deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020;
- eventuali maggiori oneri rispetto alla copertura di spesa di cui sopra con riferimento alle UND che beneficiano di agevolazioni obbligatorie (tab. 1.a e 1.b), saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio.

Tutto ciò premesso, l'amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Iren Ambiente Spa, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri**:

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25%** (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile complessiva** della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per

Covid19. In questo modo l'applicazione della riduzione incide anche sulla **“quota variabile misurata”**, legata al numero di vuotature minime e al costo delle stesse in base alla volumetria di contenitore associato;

- la riduzione sarà applicata alla quota variabile della prima rata 2020 (scadenza 30 settembre 2020);
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, **alle casistiche di cui alle seguenti tabelle:**

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA dispone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione variabile da 0% ad un massimo del 25% (da definire in funzione della disponibilità della copertura), in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

- **tab 3**- riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali non sono state riconosciute le agevolazioni, in quanto non spettanti in modo obbligatorio;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	dallo 0 al 25%, da definire in funzione della disponibilità di copertura
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0%

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle il gestore del servizio Iren Ambiente spa svolgerà le seguenti azioni:

1. Associazione “Codice ATECO” desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all’ “Anagrafica UND” presente sui gestionali IREN.
2. Associazione “Riduzione percentuale - Codici ATECO” nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità con delibera 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall’Amministrazione Comunale.
3. Applicazione della “Condizione migliorativa”: nel caso la UND abbia diversi codici ATECO è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l’applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab.1.a),1.b) e tab. n. 2) stimata complessivamente in 1,1 milioni di euro ha trovato copertura mediante l’utilizzo dell’avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione 2020/2022 con la delibera di variazione di assestamento generale;

- eventuali maggiori oneri rispetto alla somma posta a copertura di cui al punto che precede, comporterà l’applicazione per le UND di cui alla tabella n. 2) di una minore percentuale di sconto rispetto alle utenze di cui alle tabelle 1.a) e 1.b) della medesima deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020. In tal caso, con successivo atto integrativo della presente deliberazione, da assumere entro il 30 settembre 2020, ovvero entro il termine di cui all’art. 106, comma 3-bis della legge n.77/2020, sarà approvata l’esatta percentuale di sconto riservata alle UND di cui alla tabella n. 2);
- eventuali maggiori oneri rispetto alla copertura di spesa di cui sopra con riferimento alle UND che beneficiano di agevolazioni obbligatorie (tab. 1.a e 1.b), saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio.

Visto il decreto del Sindaco di Parma, Rep DSFP/67, pg 225180/2019.II/1.5 del 02/12/2019, che conferisce alla Dott. Roberto Barani, l’incarico di dirigente ad interim della struttura di livello dirigenziale, denominata “Settore Entrate, Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati” con decorrenza 1 Dicembre 2019, fino all’individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la durata di un anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate, Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario.

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per motivazioni di urgenza delle relative disposizioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente del Servizio Entrate ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 ;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 ;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell' art. 239 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

- 1) di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale Delibera n. 21 del 25/03/2019, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che unicamente per il 2020 le scadenze Tari sono modificate nel seguente modo:
 - 1^ rata acconto 30 settembre 2020;
 - 2^ rata saldo 30 novembre 2020;
- 4) di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	dallo 0 al 25%, da definire in funzione della disponibilità di copertura
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0%

- 5) di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab.1a,1b, tab. 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020, stimata complessivamente in 1,1 milioni di euro, ha trovato copertura mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione 2020/2022 con la delibera di variazione di assestamento generale;
- eventuali maggiori oneri rispetto alla somma posta a copertura di cui al punto che precede, comporterà l'applicazione per le UND di cui alla tabella n. 2) di una minore percentuale di sconto rispetto alle UND di cui alle tabelle 1.a) e 1.b) della medesima deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020. In tal caso, con successivo atto integrativo della presente deliberazione, da assumere entro il 30 settembre 2020, ovvero entro il termine di cui all'art. 106, comma 3-bis della legge n.77/2020, sarà approvata l'esatta percentuale di sconto riservata alle UND di cui alla Tabella n. 2);
 - eventuali maggiori oneri rispetto alla copertura di spesa di cui sopra con riferimento alle UND che beneficiano di agevolazioni obbligatorie (tab. 1.a e 1.b), saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio.

Con riferimento alla categoria di UND di cui alla tabella n. 2), le riduzioni facoltative di cui alla presente deliberazione si applicano esclusivamente ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI) relativa all'anno 2018 e precedenti;

6) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che le stesse saranno tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla loro ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR/ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;

7) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15-bis e 15-ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

8) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2020-PD-1695 del 20/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1695 del 20/07/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID -19 - I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2020-41 DEL 31/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI